



(REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO

SEZIONE 47

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MANIACI	FAUSTO	Presidente
<input type="checkbox"/>	INNOCENTI	GIOVANNI	Relatore
<input type="checkbox"/>	MAZZA	FEDERICO AUGUSTO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1949/2015
depositato il 02/03/2015

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20121T035019000 REGISTRO 2012
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20121T035019000 IMP. IPOTECARIA 2012
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20121T035019000 IMP. CATASTALE 2012
contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

proposto dal ricorrente:
TRUST VISCOSO
TRUSTEE BONASIA FRANCESCO
CONTRADA PINGELLO 70032 BITONTO BA

difeso da:
AVV. GUIDO LUIGI BATTAGLIESE
VIA ARCHIMEDE N. 56 20100 MILANO MI

SEZIONE

N° 47

REG.GENERALE

N° 1949/2015

UDIENZA DEL

24/02/2016 ore 15:00

N° 3275/16

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

12/6/16

Il Segretario

OGGETTO DELLA DOMANDA

Ricorso contro avviso di rettifica e liquidazione di atto istitutivo di trust. - Atto n. 20121T035019000 - R. G. R. 1949/15 -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorso è presentato da parte del trustee a seguito avviso di rettifica e liquidazione dell'atto costitutivo del "Trust Viscoso" costituito in data 11 ottobre 2012, avviso col quale l'Ufficio ridetermina la base imponibile della donazione, dichiarata pari a zero e liquidata complessivamente con imposta fissa di € 168,00 - , in € 185.158,00 ai fini delle imposte ipocatastali ed € 104.240,00 ai fini delle imposte di donazione e successione. Con detto accertamento l'Ufficio quindi ritiene di assoggettare l'atto costitutivo del trust non ad importo fisso ma a misura proporzionale.

Eccepisce in primo luogo il ricorrente la carenza di soggettività passiva all'imposta del "Trust Viscoso" per inesistenza del soggetto giuridico in quanto il trust non è un soggetto giuridico bensì un rapporto giuridico con il quale un soggetto pone sotto il controllo di un trustee uno o più beni nell'interesse di uno o più beneficiari o per altra finalità. Il ricorrente cita giurisprudenza nazionale ed internazionale. Fa presente che ai fini delle imposte dirette, ai sensi dell'art. 73 del T.U.I.R. , i soggetti passivi dell'imposta sul reddito, col sistema di imputazione per trasparenza, sono i beneficiari del reddito e solamente nel caso in cui il trust sia opaco, questi diviene soggetto di imposta.

In secondo luogo vengono eccepiti i presupposti dell'atto impositivo (falsa applicazione dell'art. 2 del D.L. 262/2006 e 1, 2 e 10 del D. Lgs. 347/1990) in quanto i presupposti per l'applicazione dell'imposta sulle donazioni sono differenti da quelli della costituzione di un trust in quanto in questa ultima fattispecie manca l'arricchimento e l'appartenenza dell'atto ad una delle forme previste dalla norma. Il negozio giuridico del trust non è previsto nel novero degli atti elencati dall'art. 2 n. 47 del D. L. 262/2006 e non vi è un vincolo di destinazione. In particolare vi è la destinazione (cioè il patrimonio è segregato allo scopo di realizzare una finalità indicata) ma è assente il vincolo in quanto il gestore dispone di pieni poteri e di completa discrezionalità nella gestione dei beni e i beneficiari hanno sulle disposizioni finali mere aspettative e non dei diritti di potestà.

Va ancora considerato il fatto che il presupposto impositivo non è la "mera destinazione" e il momento impositivo " la segregazione del patrimonio" come sostiene l'Ufficio ma il

presupposto impositivo è il trasferimento o meno della ricchezza e cioè l'arricchimento che manca nella intestazione al trustee. Secondo la parte il trasferimento di titolarità non comporta quindi anche un trasferimento di ricchezza e quindi l'imposta deve essere assunta in misura fissa e non proporzionale.

Vengono quindi sollevate altre eccezioni tra le quali la carenza di motivazione e la contraddittorietà di queste tra di loro.

Si costituisce l'Agenzia delle entrate che, in relazione alla eccezione di inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto sollevata dal ricorrente, fa rilevare come questi sia in contraddizione quando accetta la soggettività del trust ai fini delle imposte dirette e non spiega perché questa non debba valere ai fini della imposizione indiretta e fa presente che proprio la sentenza della Cassazione richiamata dal ricorrente rileva come il trust, pur non essendo "un soggetto giuridico dotato di propria personalità" è, di fatto, "l'unico soggetto di riferimento" che interviene nei rapporti con i terzi.

In relazione alla eccezione inerente il mancato trasferimento della ricchezza e quindi alla tesi che la costituzione del trust debba essere esclusa dalla applicazione delle imposte sulle successione e donazione, nonché alla applicazione delle imposte ipocatastali, ritiene al contrario che proprio a motivo del trasferimento di beni immobili con la previsione dei beneficiari allo scioglimento del trust, si realizza una causa liberale da assoggettare all'imposta. L'art. 6 del D.L. 262/2006 ha dettato una speciale disciplina per la "... costituzione dei vincoli di destinazione ..." prevedendone l'assoggettamento all'imposta di registro. Il suddetto decreto modificato in sede di conversione della L. 286/2006, ha ripristinato l'imposta sulle successioni e donazioni, così come previsto dal D. Lgs. 349/90 e contestualmente ha disposto l'applicazione di tale imposta "... alla costituzione dei vincoli di destinazione ...". Quindi il conferimento dei beni nel trust, di cui il vincolo di destinazione ne è l'effetto, va pertanto assoggettato all'imposta sulle donazioni in modo proporzionale e ai fini delle aliquote va fatto riferimento ai rapporti tra disponente e beneficiario.

La modalità di applicazione delle imposte ipocatastali, in mancanza di specifiche disposizioni, sono stabilite dal relativo Testo Unico (D. Lgs. 347/90).

La determinazione del valore zero da parte del contribuente costituisce solamente un artificio contabile. Di fatto, ribadisce l'Ufficio, già al momento dell'atto costitutivo del trust si è realizzata la causa liberale ovvero l'attribuzione dei beni ai beneficiari con assoggettamento all'imposta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione ritiene che l'assunto dell'Ufficio, secondo il quale quando i soggetti passivi dell'imposta siano i beneficiari, quando individuati nell'atto costitutivo, ovvero lo stesso trust nel caso in cui gli stessi non siano individuabili se non genericamente, sia fondato nelle premesse ma errato nelle conclusioni che se ne dovrebbero trarre.

E' vero infatti che con il trust si costituisce un vincolo di destinazione che determina una serie di conseguenze tipiche dei patrimoni separati, ai quali tale istituto ben può essere assimilato quanto agli effetti, sia nei confronti dei titolari e del trustee, sia nei confronti dei loro creditori; ma non vi è dubbio che di conseguenza detto "vincolo di destinazione" costituisca l'oggetto proprio del trust e come tale assoggettabile a tassazione sui relativi valori patrimoniali per esplicita disposizione di specifica norma. Ma si deve allora concludere che soggetti passivi possono essere le parti costituenti e i beneficiari ma mai il trust in sé che, come rileva la parte ricorrente non è soggetto giuridico ma l'oggetto del negozio giuridico che lo costituisce. E' il caso da rilevare che se il trust fosse, come asserito, soggetto passivo di imposta, esisterebbe anche una insormontabile difficoltà nella determinazione dell'imposta dovuta che non potrebbe tener conto né della franchigia, né delle riduzioni e della aliquote applicabili in ragione dei rapporti di parentela e della qualità dei beneficiari ove questi fossero ritenuti estranei all'imposizione.


Nella fattispecie, poiché il soggetto intimato con l'avviso di liquidazione impugnato è proprio lo stesso trust, seppur rappresentato dal trustee, la pretesa dell'Ufficio è da ritenersi almeno soggettivamente illegittima poiché diretta nei confronti di un "soggetto" che non è "parte" direttamente obbligata sul piano della tassazione dei beni che lo costituiscono.

P. Q. M.

La Commissione accoglie il ricorso e dichiara illegittimo l'avviso di liquidazione impugnato. Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese che liquida in € 1.500,00 oltre al rimborso del contributo unificato ed accessori di legge.

Milano, 14 novembre 2015

Il Relatore



Il Presidente

